

**Processo civile** - Opposizione a verbale ispettivo - Dichiarazioni già rese agli ispettori e successivamente ritratte - Prevalenza delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti - Sussiste.

**Tribunale di Grosseto, sezione Lavoro - 27.04.2012 n. 88 - Dott. Mezzaluna - V.A. (Avv.ti Tempesta, Capaldo) - INPS (Avv. Napoletano) - INAIL (Avv. Medici).**

*Il “ripensamento” a posteriori, a distanza di ben due anni dalle pregresse dichiarazioni, rende del tutto inattendibile il tentativo di modificare in parte le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori e, per questo motivo, ben più attendibili. Tale valutazione discende anche dalla considerazione della verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, diversamente da quanto è presumibile avvenga a distanza di tempo e perdurante il rapporto di lavoro sostanzialmente con il medesimo datore di lavoro, ancorché con la creazione formale di un nuovo soggetto giuridico.*

FATTO e DIRITTO - La controversia introdotta da V.A., titolare dell'omonima ditta individuale edile con sede in Follonica, con ricorso depositato in data 10/6/2010, trae origine dal verbale ispettivo n. 504 del 30/11/2009 dell'INPS e conseguente verbale INAIL dell'1/12/2009, con il quale è stato contestato lo svolgimento da parte del dipendente C.P. di prestazioni lavorative non regolarizzate nelle giornate di sabato 11 e sabato 25 luglio 2009 per 16 ore nonché lo svolgimento da parte del sig. H.V. di tre giorni di lavoro non regolarizzato. Gli addebiti si fondano su quanto dichiarato dai lavoratori interessati agli ispettori, dichiarazioni successivamente ritoccate in sede di testimonianza all'udienza del 20/7/2011 dove pur confermando le suddette dichiarazioni, i due lavoratori, dipendenti della B.P. S.r.l. sempre gestita dal V.A. prima titolare dell'omonima ditta individuale, hanno cercato di ridurre la portata delle pregresse dichiarazioni. In particolare l'H.V. ha detto di non ricordare il giorno preciso ma ha aggiunto di aver detto a suo tempo che aveva iniziato a lavorare in un periodo compreso tra il 20 ed il 26 giugno 2009 e di aver lavorato di sabato solo il giorno dell'ispezione, mentre l'altro lavoratore ha precisato che gli sembrava di ricordare di aver lavorato solo un sabato e non due.

Ritiene questo giudice che il “ripensamento” a posteriori ed a distanza di ben due anni dalle pregresse dichiarazioni, rende del tutto inattendibile, per usare un eufemismo, il tentativo di modificare in parte le pregresse dichiarazioni rese, viceversa, nell'immediatezza dei fatti agli ispettori e, per questo motivo, ben più attendibili. La valutazione di maggior attendibilità della versione fornita, per così dire, “a caldo” discende anche dalla verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto poi modificato a distanza di tempo e perdurante il rapporto di lavoro sostanzialmente con il medesimo datore di lavoro, ancorché con la creazione formale di un nuovo soggetto giuridico (entrambi i lavoratori, infatti, a domanda del Giudice hanno dichiarato di lavorare per la società B.P. S.r.l. gestita da V.A.).

Da notare, poi, che le pregresse dichiarazioni erano circostanziate ed affatto generiche, essendo state formulate una serie di domande predeterminate alle quali i lavoratori hanno risposto (cfr. allegati ai verbali sottoscritti e confermati dai lavoratori).

Tutto ciò induce a ritenere maggiormente attendibile quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti e, quindi, a giudicare fondato l'accertamento di cui ai verbali oggetto del ricorso.

La domanda, pertanto, non può essere accolta e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

*(Omissis)*